



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE LAVORATIVE**

- AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 09/04/2008 E S.M.I. -

**IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO REDATTO AL FINE DI PROMUOVERE
LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
TRA IL COMMITTENTE E L'IMPRESA APPALTATRICE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI, IN
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.**

Data	Riferimenti di Legge	Presidente del CdA	Firma
07 / 03 / 2019	Art.26 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	Dott. Fabio Lorenzo Rebora	



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

INDICE DEL DOCUMENTO

■ 1. NORMATIVA VIGENTE	Pag. 3
■ 2. DATI GENERALI DEL COMMITTENTE	Pag. 7
■ 3. POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA	Pag. 9
■ 4. ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	Pag. 13
■ 5. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'IMPRESA APPALTATRICE	Pag. 14
■ 6. RISCHI RESIDUI PRESENTI NELLA STRUTTURA	Pag. 15
■ 7. DISPOSIZIONI DI EMERGENZA PER IL PERSONALE ESTERNO	Pag. 17
■ 8. PRONTO SOCCORSO	Pag. 18



1. NORMATIVA VIGENTE

Art.15 del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

Art.26 del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 s.m.i.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino



rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

2. DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

Ragione sociale	AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA
Sede legale ed operativa	Via Ticino, 72 – Abbiategrasso (MI)
P. IVA e CF	11670850152
Telefono – fax – email	Tel. 02.94087533 – sociale@asspabbiategrasso.it
Attività principale svolta	Gestione di servizi di carattere sanitario, sociale ed assistenziale, etc.
Orari di lavoro	8.30 – 12.30 / 13.30 – 18.00
Presidente del CdA	Dott. Fabio Lorenzo Reborà
Responsabile servizio di prevenzione e protezione	Paolo Olivari (Consulente tecnico esterno)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Laura Fermo
Lavoratori complessivi	31 persone

Addetti al primo soccorso
Nadia Calatti – Sara Osnaghi
Addetti alla prevenzione incendi
Nadia Calatti – Sara Osnaghi

Luogo di svolgimento dei servizi
Le attività oggetto del presente appalto si svolgono nei seguenti edifici scolastici e/o comunali: Servizio di post scuola dell'Infanzia per i bambini residenti nel comune di Abbiategrasso Scuola dell'Infanzia di Viale Papa Giovanni XXIII; Scuola dell'Infanzia di Via Cristoforo Colombo Scuola dell'Infanzia di Via Duccio Galimberti; Servizio di pre e post Scuola Primaria per i bambini residenti nel comune di Abbiategrasso Scuola Primaria di Viale Serafino dell'Uomo; Scuola Primaria di Via Cristoforo Colombo; Scuola Primaria di Via Fratelli Di Dio Servizio integrazione alunni disabili per i bambini residenti nel comune di Abbiategrasso Scuola dell'Infanzia di Viale Papa Giovanni XXIII; Scuola dell'Infanzia di Via Cristoforo Colombo; Scuola dell'Infanzia di Via Duccio Galimberti



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

Scuola Primaria di Viale Serafino dell'Uomo;
Scuola Primaria di Via Cristoforo Colombo;
Scuola Primaria di Via Fratelli Di Dio
Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Palestro
Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Legnano
Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Vivaldi
Scuole secondarie di Secondo Grado del territorio

C.R.E. Scuola dell'Infanzia

uno dei plessi della scuola dell'infanzia siti in Abbiategrasso

assistenza al trasporto scolastico

gli scuolabus adibiti al trasporto



3. POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i., il modello di organizzazione e di gestione deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, come previsto dal Decreto Legislativo n.81 del 2008, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI - INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti previsti.



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro è definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda.

La politica indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda sul tema della SSL e serve a definire la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni. La politica aiuta a dimostrare verso l'interno:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; e, verso l'esterno, che:
 - esiste un impegno concreto dell'azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
 - si privilegiano le azioni preventive;
 - l'organizzazione aziendale tende all'obiettivo del miglioramento continuo.

La politica per la SSL dovrebbe includere tra l'altro:


- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- l'impegno a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

Nel definire o aggiornare la politica di SSL si dovrebbe tener conto:

- dell'attività svolta e della dimensione aziendale;
- della natura e del livello dei rischi presenti;
- della tipologia dei contratti di lavoro;
- dei risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.



Elementi principali del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)





Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

La Direzione della Azienda si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'Azienda.

Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell'Azienda e si impegna affinché:

1. fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali;
2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di SSL;
3. tutta la struttura aziendale (dirigenti, preposti, progettisti, impiantisti, servizi acquisti e manutenzione, lavoratori, ecc.) partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati affinché:
 - la progettazione delle macchine, impianti ed attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali, i terzi e la comunità in cui l'azienda opera;
 - l'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
 - si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
 - siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali, la collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e con enti esterni preposti;
 - siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si attenga agli standard aziendali individuati;
 - siano gestite le proprie attività anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.

Siano indirizzate a tale scopo la progettazione, la conduzione e la manutenzione, ivi comprese le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, macchine e impianti.



4. ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

All'impresa Appaltatrice viene consegnata copia del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze prima dell'inizio dei lavori da eseguire presso gli ambienti di lavoro dell'Azienda Speciale Servizi Alla Persona, come disposto dall'art.26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

Con il presente documento vengono fornite al concorrente dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del contratto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze. Prima dell'affidamento dei lavori, l'Azienda Speciale Servizi Alla Persona verifica i requisiti tecnico-professionali dell'impresa così come previsto dall'Allegato XVII del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.. La Ditta Azienda Speciale Servizi Alla Persona ha ottemperato ai principali obblighi di Legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ed in particolare dichiara:

- di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31 ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
- di aver comunicato all'INAIL il nominativo del Rappresentante della Sicurezza designato dai Lavoratori art. 18 ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- di aver nominato il Medico Competente di cui all'art. 18 ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
- di aver nominato gli addetti al servizio antincendio, con svolgimento di specifica formazione;
- di aver nominato gli addetti al servizio di primo soccorso, con svolgimento di specifica formazione;
- di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
- di sottoporre i propri dipendenti a visita medica con esami periodici secondo richiesta del Medico;
- di aver informato i propri dipendenti al corretto utilizzo dei videoterminali, delle attrezzature di lavoro presenti, dei rischi residui presenti all'interno dei propri ambienti di lavoro e delle mansioni da loro svolte;
- di aver informato i propri dipendenti sulle procedure di evacuazione da adottare in caso di emergenza;
- di avere regolarità contributiva e di aver assolto gli obblighi contrattuali, di contratto collettivo e regionale di lavoro secondo C.C.N.L. del settore di riferimento per tutti i propri dipendenti;
- di aver valutato i rischi residui dei propri ambienti di lavoro, e di aver adottato le necessarie misure di prevenzione e protezione e di aver adottato le necessarie misure igieniche;
- di aver adottato le principali misure in materia di prevenzione incendi;
- di aver vietato in tutti i locali il fumo come disposto dalle Leggi vigenti;
- di essere in possesso delle certificazioni a norma di Legge degli impianti elettrici e termoidraulici presenti;
- di essere in possesso dei presidi sanitari necessari come disposto dalle Leggi vigenti.



5. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'IMPRESA APPALTATRICE

L'Azienda Speciale Servizi Alla Persona non si assume alcuna responsabilità su eventuali infortuni che possono accadere all'interno dei propri ambienti di lavoro e che siano riconducibili direttamente all'attività lavorativa svolta dal personale dell'Impresa appaltatrice. Pertanto è importante il rispetto delle seguenti disposizioni generali:

- divieto di fumare in tutti i locali degli edifici, corridoi, scale, bagni e tutti i luoghi comuni;
- divieto di portare sul luogo di lavoro birra, vino e altre bevande alcoliche di qualsiasi natura e specie;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose e nocive.

In caso di pericolo e/o di emergenza il personale dell'Impresa appaltatrice dovrà rispettare le istruzioni impartite dal personale addetto alla gestione delle emergenze dell'Azienda Speciale Servizi Alla Persona ed attenersi alla segnaletica di sicurezza presente nell'edificio che di seguito si riporta a titolo esemplificativo:

CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO di colore rosso	CARTELLI DI SALVATAGGIO di colore verde
	

Se durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice sopraggiungono rischi e/o pericoli non indicati in precedenza sul Documento Unico di Valutazione dei Rischi consegnato all'Azienda Speciale Servizi Alla Persona prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di aggiornare il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Per quanto riguarda la descrizione delle attività in appalto e l'elenco dei luoghi interessati al servizio in argomento, si demanda allo specifico capitolato d'appalto ed agli atti inerenti la gara d'appalto.



6. RISCHI RESIDUI PRESENTI NELLA STRUTTURA

6.1 AREE DI TRANSITO – SPAZI DI LAVORO – USCITE DI EMERGENZA

Rischio residuo

All'interno dei locali i rischi per la sicurezza presenti, a cui si può essere esposti, sono derivanti da urti contro gli arredi, di caduta a livello per inciampo o scivolamento che possono presentarsi durante il normale transito o in occasione di una possibile situazione di emergenza con conseguente necessità di evacuare rapidamente dallo stabile.

Misure di sicurezza

Le caratteristiche degli ambienti sono adeguati e soddisfano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle Normative vigenti.

Gli spazi di lavoro sono sufficienti a garantire i normali movimenti, ed è presente uno spazio minimo adeguato per effettuare le operazioni di lavoro in condizioni ergonomiche e sicure. Gli ambienti di lavoro sono sempre mantenuti ordinati e puliti.

Le porte dei locali e le uscite di emergenza hanno larghezza adeguata e sono in numero sufficiente.

Le planimetrie relative alle vie di fuga ed alle uscite di sicurezza dei vari plessi scolastici sono appese all'interno degli stessi locali. La ditta appaltatrice dovrà prenderne visione prima dell'inizio del servizio. Nello svolgimento delle attività è vietato il deposito di qualsiasi materiale lungo le vie di fuga e nei pressi delle uscite di sicurezza.

6.2 RISCHIO ELETTRICO, IMPIANTI ED USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Rischio residuo

Un possibile guasto o malfunzionamento di natura elettrica, può causare danni rilevanti per l'ambiente di lavoro e per la salute dei lavoratori.

Misure di sicurezza

L'impianto elettrico generale della struttura risponde ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalle Normative vigenti.

Sono prese le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici siano tali da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.

L'utilizzo di apparecchiature elettriche all'interno dell'azienda è consentito limitatamente ai punti di presa. Rispettare i carichi disponibili al punto di presa.

Gli impianti di messa terra sono verificati periodicamente.

Nelle strutture sono presenti pulsanti di sgancio tensione elettrica da utilizzare in caso di emergenza.



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

6.3 INCENDIO E ESPLOSIONE

Rischio residuo

- La sede dell'azienda è un luogo soggetto a rischio incendio per la presenza di generatori di aria calda; tale attività rientra tra quelle soggette alla vigilanza da parte dei Vigili del Fuoco ed all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Misure di sicurezza

- Gli impianti elettrici sono stati realizzati in corrispondenza alle Normative vigenti, l'Ente è in possesso della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice.
- L'impianto di messa a terra è stato regolarmente denunciato, vengono svolte periodicamente le verifiche dell'impianto.
- L'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione sono svolti solo da personale autorizzato.
- I quadri elettrici sono protetti da apposito involucro, chiusi a chiave ed è evidenziata la presenza di tensione elettrica attraverso segnaletica.
- Sono presenti nelle immediate vicinanze gli opportuni presidi antincendio, gli stessi sono dimensionati conformemente alla superficie massima su cui potrebbe essere necessario intervenire.
- Prendere visione delle planimetrie inerenti il piano di emergenza del singolo edificio riportanti la posizione dei dispositivi antincendio, destinazione e codifica di ciascun locale. E' fatto divieto assoluto a tutto il personale estraneo di entrare nel locale della centrale termica e nei locali ove sono ubicati impianti tecnologici a meno che non sia stato preventivamente autorizzato o debba svolgere lavori di manutenzione specifica sui manufatti ivi presenti.



7. DISPOSIZIONI DI EMERGENZA PER IL PERSONALE ESTERNO

Tutti i lavoratori dell'azienda appaltatrice sono tenuti a visionare le planimetrie del piano di emergenza, tenendo in considerazione che le prove di sfollamento nella misura di minimo due all'anno e l'organizzazione delle medesime è a totale carico dell'azienda appaltatrice.

Sarà cura dell'azienda appaltatrice procedere alla nomina degli addetti all'emergenza ed antincendio ed alla relativa formazione ed informazione.

In caso di emergenza, il personale esterno presente all'interno degli edifici deve attenersi alle seguenti disposizioni generali:

1. Quando viene attivato il segnale di allarme o viene dato un allarme vocale, seguire le indicazioni impartite dal personale della Azienda Speciale Servizi Alla Persona. Nel caso si rilevi direttamente una situazione di emergenza, segnalarla immediatamente, si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è il **Numero Unico di Emergenza 112**.
2. Mantenere sempre la calma, è fondamentale.
3. Interrompere immediatamente le attività in corso, purché questo non comporti rischi per la propria persona o per terzi.
4. Non intervenire sull'emergenza, limitarsi esclusivamente a seguire le istruzioni dettate dal personale addetto o dalle unità di soccorso preposte.
5. Raggiungere il luogo di raccolta situato all'ingresso del cortile dell'azienda.
6. Non cercare di portare all'esterno dello stabile oggetti pesanti ed ingombranti.
7. Non compiere alcuna azione di propria iniziativa che possa essere di intralcio al personale interno addetto all'evacuazione.
8. Prima di attraversare le porte, verificare con cautela che non vi sia presenza di fiamme.
9. Nel caso in cui all'interno dei locali vi sia presenza di fumo, procedere stando bassi per evitare danni causati dallo stesso; se necessario utilizzare fazzoletti o stracci bagnati al fine di riparare le vie respiratorie.
10. Raggiunto il luogo di raccolta, attendere sino a quando vengono terminate le azioni di spegnimento e quindi i VVFF o il personale addetto dichiarino la fine dello stato di emergenza.



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

8. PRONTO SOCCORSO

Qualora vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03.

Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il **Numero Unico di Emergenza 112**.

All'interno degli edifici sono presenti cassette di pronto soccorso a disposizione del personale presente.

Il contenuto dei presidi sanitari rispetta le attuali Normative vigenti, l'elenco è il seguente:

1. Guanti sterili monouso (5 paia);
2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
3. Flaconi di soluzione fisiologica sodio cloruro 0.9 % da 500 ml (3);
4. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
5. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
6. Teli sterili monouso (2);
7. Confezione di rete elastica di misura media (1);
8. Confezione di cotone idrofilo (1);
9. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
10. Rotoli di cerotto alto 2.5 cm (2);
11. Un paio di forbici;
12. Lacci emostatici (3);
13. Confezioni ghiaccio pronto uso (2);
14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
15. Termometro;
16. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;